

Tribunale di Vicenza – Crisi da sovraindebitamento e nomina del gestore della crisi di competenza dell'O.C.C. territoriale.

Tribunale Vicenza, 31 Ottobre 2017. Est. Giuseppe Limitone.

Crisi da sovraindebitamento - Nomina del gestore della crisi ad opera dell'O.C.C. territoriale

Il Coordinatore della Sezione Fallimenti, al quale venga indirizzato il ricorso per la nomina del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012, su delega del Presidente di Sezione, visto il d.m. 24 settembre 2014 n. 202, entrato in vigore il 28.1.2015, che prevede un sistema compiuto di funzionamento dell'O.C.C., con inerente nomina del gestore della crisi, effettuata dal referente dell'O.C.C., tra coloro che possiedono i requisiti anche di formazione e di aggiornamento previsti dal medesimo regolamento, poiché, con Cass. 8 agosto 2017 n. 19740, può ritenere che il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell'ambito dell'O.C.C. costituisca un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento; può, pertanto, valutare che la presenza di un O.C.C. sul territorio renda preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nel caso specifico, ed invitare parte ricorrente a rivolgersi all'O.C.C. territoriale per la nomina del gestore della crisi. [Nel caso di specie l'O.C.C. di Vicenza].

Sovra indebitamento: la nomina del gestore della crisi compete all'O.C.C.

Tribunale di Vicenza, 31 ottobre 2017. Est. Limitone.

Crisi da sovra indebitamento - Requisiti di professionalità - Nomina del gestore della crisi ad opera dell'O.C.C.

Poiché il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell'ambito dell'Organismo di Composizione della Crisi costituisce un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento (Cass. 8 agosto 2017, n. 19740), la presenza di un O.C.C. sul territorio rende preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nella fattispecie.

(Massima a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)

Il Coordinatore della Sezione Fallimenti, al quale viene indirizzato il ricorso per la nomina del gestore della crisi ai sensi dell'art. 15 l. n. 3/2012, su delega del Presidente di Sezione, visto il d.m. 24 settembre 2014 n. 202, entrato in vigore il 28.1.2015, che prevede un sistema compiuto di funzionamento dell'O.C.C., con inerente nomina del gestore della crisi, effettuata dal referente dell'O.C.C., tra coloro che possiedono i requisiti anche di formazione e di aggiornamento previsti dal medesimo regolamento;

ritenuto, con Cass. 8 agosto 2017 n. 19740, che il livello di specializzazione ottenuto dal gestore della crisi nell'ambito dell'O.C.C. costituisca un requisito imprescindibile per poter gestire al meglio la crisi da sovraindebitamento;

ritenuto, pertanto, che la presenza di un O.C.C. sul territorio renda preferibile che la nomina del gestore della crisi venga fatta dallo stesso O.C.C., a garanzia degli speciali requisiti di professionalità richiesti nel caso di specie, benché non si possa opinare che il regolamento abbia abrogato l'art. 15 della l. n. 3/2012, avendo forza normativa subordinata alla legge;

P.Q.M.

invita parte ricorrente a rivolgersi all'O.C.C. di Vicenza per la nomina del gestore della crisi.

Vicenza, 31.10.2017.

Il Coordinatore della Sezione
Dr. *Giuseppe Limitone*